

N. 05263/2013REG.PROV.COLL.
N. 01404/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1404 del 2012, proposto dalle società Salvaguardia Ambientale s.p.a. e Ausimare s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese dagli avvocati Raffaele Volante e Gabriele D'Ottavio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Gabriele D'Ottavio in Roma, via Ottaviano, 91;

contro

l'Autorità Portuale di Gioia Tauro, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

la società Recycling s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Mirigliani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Fregenza, 59;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. CALABRIA - SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 854/2011, resa tra le parti, concernente affidamento concessione servizio gestione rifiuti e residui del carico prodotti dalla navi che utilizzano il porto di Crotona - risarcimento danni.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità Portuale di Gioia Tauro e di Recycling s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2013 il Cons. Silvia La Guardia e uditi per le parti l'avvocato Volante, l'avvocato dello Stato Cristina Gerardi e l'avvocato Giuseppe Cerulli Irelli per delega dell'avvocato Mirigliani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- L'Autorità Portuale di Gioia Tauro ha indetto, nel dicembre 2009, la gara per la concessione del servizio di gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano il porto di Crotona, per la durata di 36 mesi dalla data dell'aggiudicazione.

Pervenivano due offerte, presentate dall'ATI Salvaguardia Ambientale s.p.a.(capogruppo)- Ausimare s.r.l. e dalla società Recycling s.r.l..

Nella seduta del 14 settembre 2011 le odierne appellanti in ATI sono state, in fase di verifica della qualificazione, escluse dalla gara per a)

manca del requisito tecnico del possesso di autoclave sterilizzatrice per i rifiuti alimentari prodotti a bordo di navi provenienti da porti extracomunitari e b) mancata dimostrazione da parte della mandante Ausimare s.r.l., per l'anno 2006, del requisito di capacità economico finanziaria, richiesto in misura non inferiore al 10% dell'importo fissato dal bando, indi si è proceduto all'apertura del plico contenente l'offerta economica della sola impresa ammessa e l'appalto è stato aggiudicato provvisoriamente alla società Recycling s.r.l.

Faceva seguito l'aggiudicazione definitiva, comunicata ai sensi dell'art. 79, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006.

2.- Con il ricorso di primo grado n. 655 del 2011, le società Salvaguardia Ambientale s.p.a e Ausimare s.r.l. hanno impugnato il verbale della seduta pubblica del 14 settembre 2011, la comunicazione dell'intervenuta aggiudicazione definitiva ricevuta dalla società Salvaguardia Ambientale s.p.a. il 3 dicembre 2011 e gli atti presupposti, tra cui il bando di gara, nonché l'eventuale nota di rigetto del preavviso di ricorso ex art.243 bis d.lgs. n. 163/2006 inviato in data 5 ottobre 2011 dalla società Ausimare s.r.l..

L'adito Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato il ricorso irricevibile, quanto all'impugnazione dell'esclusione, sul rilievo della piena conoscenza avutane nella stessa seduta del 14 settembre 2011, alla quale *“erano presenti l'ing. Marco Morelli, amministratore delegato della Salvaguardia Ambientale s.p.a., il sig. Pietro Castelliti, Presidente del Consiglio di amministrazione di Ausimare s.r.l., i quali nel corso della seduta hanno*

contestato le decisioni della Commissione”, e, dunque, della tardività della relativa impugnazione ed inammissibile per il resto, per difetto di legittimazione delle imprese escluse dalla gara a contestarne l’esito, non ritenendo a tal fine, con richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato Ad. plen. 7 aprile 2011, n. 4, sufficiente il loro interesse strumentale alla eventuale ripetizione della gara.

3.- Avverso la sentenza le due società hanno proposto impugnazione rassegnando i seguenti motivi di appello.

Con il primo si contestano le argomentazioni e conclusioni esposte dal Tar rilevando: a) che la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 4 del 2011 non ha escluso in radice che la legittimazione al ricorso possa basarsi su un interesse del ricorrente alla ripetizione della gara e che la fattispecie allora considerata è diversa da quella oggetto di causa, contrassegnata dall’obbligatorietà del servizio da rendere, dalla rigida predeterminazione delle caratteristiche del servizio stesso e dall’obbligatorietà dell’affidamento del servizio tramite gara ad evidenza pubblica, con la conseguenza che, una volta annullata la gara, dovrebbe necessariamente esserne indetta un’altra alle condizioni stabilite dalla normativa in vigore, senza alcuno spazio di discrezionalità della stazione appaltante; pertanto l’interesse strumentale non sarebbe qui ridotto ad una semplice aspettativa ma costituirebbe in sé un interesse legittimo e meritevole di tutela; b) che non sussisterebbe un onere di previa impugnazione dell’esclusione del ricorrente dalla gara, allorchè questi contesti la mancata esclusione, quantomeno per gli stessi motivi, anche dell’impresa risultata

aggiudicataria; in tale ipotesi, l'escluso non avrebbe in realtà interesse ad impugnare l'esclusione se non nel momento in cui la stazione appaltante aggiudica definitivamente la gara al controinteressato.

Con il secondo motivo si contesta la violazione dell'art. 37 cod. proc. amm., sostenendo che le ricorrenti avrebbero dovuto essere rimesse in termini d'ufficio dal Tar, sussistendo i presupposti dell'errore scusabile.

Il terzo motivo è dedicato alla riproposizione dei motivi dedotti in primo grado dal primo al quinto (malgrado un generico accenno, nella parte espositiva, all'intendimento di riproporre "tutti" i motivi, l'appello non contiene, poi, neppure un embrionale richiamo al tema del sesto motivo del ricorso al Tar); detti motivi sono tesi:

a) il primo, a contestare l'esclusione per non aver dichiarato il possesso di un'autoclave sterilizzatrice in funzione dello smaltimento dei rifiuti alimentari prodotti da navi provenienti da porti extracomunitari, sostenendo che la commissione aggiudicatrice, laddove ha ritenuto che la clausola del bando che lo richiedeva costituiva *lex specialis* ed implicava una specifica volontà dell'amministrazione di scelta del sistema, non derogabile delle ditte offerenti, di smaltimento del tipo di rifiuto in questione, era incorsa, da un lato, in violazione del d.m. 22 maggio 2001 ("*Norme in materia di trattamento e smaltimento di rifiuti prodotti a bordo di navi che effettuano servizi internazionali*"), secondo cui "*i rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri e i loro residui sbarcati da mezzi di trasporto commerciali, nazionali o esteri, provenienti da paesi extra*

U.E. devono essere smaltiti in impianti di incenerimento o, qualora non sia possibile la termodistruzione degli stessi nel territorio regionale, possono essere smaltiti in discarica, previa sterilizzazione”, disposizione che renderebbe obbligatorio l’incenerimento in impianti situati nel territorio regionale e solo in assenza di questi ammissibile lo smaltimento in discarica, previa sterilizzazione in autoclave, e, dall’altro lato, in violazione del bando che non prevedeva esplicitamente a pena di esclusione il requisito anzidetto;

b) il secondo motivo, a contestare la mancata esclusione anche della società Recycling s.r.l. che, se pure aveva dichiarato di volersi attenere al sistema dello smaltimento in discarica, aveva dichiarato di possedere l’attrezzatura richiesta a titolo di comodato e non in proprietà, locazione triennale o leasing, titoli menzionati nel bando; mancava, inoltre, l’attestato di conformità dell’autoclave sterilizzatrice alle prescrizioni dell’art. 208 d. lgs. 152 del 2006;

c) con il terzo motivo è contestata la sproporzione del requisito di capacità economico-finanziaria, pari a un fatturato di € 500.000 per ogni anno di riferimento, rispetto all’importo base dell’appalto, di € 8.000 (così abbassato con avviso di rettifica dell’8 gennaio 2010), requisito che aveva comportato l’esclusione dell’ATI in quanto la mandante Ausimare s.r.l., per uno dei tre anni di riferimento, aveva dichiarato un fatturato pari a € 44.983; sul punto, le appellanti, in relazione all’obiezione di controparte che la censura avrebbe dovuto essere tempestivamente rivolta avverso il bando o avverso l’avviso che lo modificava, invocano il disposto dell’art. 37 cod. proc. amm.,

sostenendo la scusabilità dell'errore;

d) con il quarto motivo è dedotta violazione di legge per mancata previsione della conformità delle aziende concorrenti al sistema SISTRI; in particolare si sostiene che il bando, pubblicato anteriormente all'istituzione, con il d.m. 17 dicembre 2009, del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, avrebbe dovuto essere modificato, adeguandolo alla normativa sopravvenuta, consentendo altresì la riformulazione delle offerte non più economiche considerando i maggiori oneri necessari all'adeguamento al SISTRI;

e) con il quinto si sostiene che la società Recycling s.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa ex art.. 87 e 88 d. lgs. 163 del 2006, in quanto la relativa offerta economica, nella parte relativa alla tipologia di rifiuto "OIL" sarebbe anormalmente bassa, soprattutto alla luce degli adempimenti richiesti dal sistema SISTRI.

Resiste l'Autorità portuale di Gioia Tauro, la quale, in estrema sintesi, sostiene:

- la tardività dell'impugnazione dell'esclusione, con richiamo alle argomentazioni esposte nella sentenza;
- la sussistenza dell'onere di previa impugnazione dell'esclusione, potendosi solo in caso di annullamento dell'esclusione configurare la legittimazione a contestare l'esito della gara, e pertanto nella specie l'inammissibilità dell'impugnazione dell'aggiudicazione;
- la non configurabilità nella specie di un errore scusabile, quale presupposto per la rimessione in termini in ordine all'impugnazione

dell'esclusione;

- l'onere di immediata e autonoma impugnazione delle clausole lesive del bando, che impedivano di accedere alla gara;

- la piena legittimità, a fronte dell'alternativa configurata dal d.m. 22 maggio 2001, dell'opzione per il sistema di smaltimento in discarica previa sterilizzazione, effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto della realtà del porto di Crotona e delle problematiche della gestione dei rifiuti in Calabria, tra cui la prognosticamente realistica chiusura degli impianti regionali di termodistruzione, e volta ad evitare accantonamenti nell'area portuale in caso di chiusura o sospensione temporanea dell'attività di detti impianti;

- l'essenzialità della clausola del bando che riflette la scelta della modalità di smaltimento più congeniale alle esigenze della stazione appaltante e così del requisito del comprovato possesso dell'autoclave sterilizzatrice e la correttezza dell'esclusione dell'ATI in applicazione del principio teleologico;

- la legittimità dell'ammissione alla gara della società Recycling s.r.l., in quanto il comodato, seppur non menzionato dal bando, è idoneo ad integrare il requisito del possesso, nell'accezione atecnica, comprensiva della detenzione, fatta propria dall'amministrazione nel bando stesso, che contempla tra l'altro la locazione; sarebbe irragionevole pretendere che il partecipante alla gara si debba vincolare a pagare un canone di locazione quando è ancora assolutamente aleatorio che egli resterà aggiudicatario del servizio, l'essenziale essendo che i mezzi siano immediatamente disponibili in

caso di aggiudicazione; quanto all'aspetto della conformità dell'autoclave, il bando assegna 180 giorni dall'aggiudicazione per l'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 d.lgs 152 del 2006;

- il sistema di tracciabilità dei rifiuti è stato istituito successivamente alla pubblicazione del bando, che quindi non poteva prevedere l'adeguamento a disciplina successiva, peraltro poi modificata, prorogando l'entrata in funzione della piena operatività del sistema;
- le imprese escluse in fase di prequalificazione non sono titolate a entrare nel merito l'offerta economica formulata dall'impresa aggiudicataria.

Anche la società Recycling s.r.l. si è costituita in giudizio.

Dopo scambio di memorie, la causa è stata posta in decisione all'udienza dell'8 marzo 2013.

4.- Ritiene la Sezione che l'appello è infondato, per le ragioni che seguono.

Le appellanti non si soffermano sulle argomentazioni in base alle quali il giudice di primo grado ha dichiarato irricevibile per tardività il ricorso nella parte recante l'impugnazione della loro esclusione, in fase di prequalificazione e senza apertura della busta contenente la relativa offerta, dalla gara di cui si discute; in altre parole, non contestano la piena conoscenza della propria esclusione e delle relative ragioni sin dal 14 settembre 2011.

Esse neppure propongono un'interpretazione dell'art. 120 cod. proc. amm. discorde da quella seguita dal primo giudice, il quale ha

ritenuto, sulla base del dato testuale e con riferimento all'esigenza di coerenza con la disposizione generale di cui all'art. 41 del medesimo codice, che la piena conoscenza dell'esclusione, acquisita anteriormente alla formale comunicazione ex art. 79, comma 5, lett. b) del d.lgs. n. 163 del 2006 o in assenza di questa, vale, comunque, a far decorrere il termine decadenziale abbreviato, con conseguente irrilevanza, ai fini della tempestività dell'impugnazione della nota di comunicazione pervenuta il 3 ottobre 2011 *“perché il suo contenuto ha natura puramente esplicativa delle determinazioni della Commissione, come è confermato dal fatto che essa non risulta preceduta da alcuna nuova istruttoria; essa, pertanto, va considerata sostanzialmente confermativa delle determinazioni già prese.”*.

Le appellanti, invece, prioritariamente contestano l'affermazione del Tar del difetto, in presenza di un provvedimento di esclusione ormai consolidatosi, di legittimazione autonoma all'impugnazione dell'aggiudicazione, ossia il distinto, secondo capo della sentenza, dichiarativo dell'inammissibilità dell'impugnazione dell'aggiudicazione e, così, la stessa necessità della previa rituale impugnazione della propria esclusione dalla gara (I motivo) ed, in secondo luogo, invocano l'errore scusabile e la rimessione in termini (II motivo).

Avverso il primo capo della sentenza, dichiarativo della tardività dell'impugnazione dell'esclusione delle odierne appellanti, è stata, appunto, dedotta la violazione dell'art. 37 d. lgs. n. 104 del 2010, sull'assunto che il Tar avrebbe dovuto, d'ufficio, accordare la rimessione in termini, sussistendo i presupposti dell'errore scusabile

vuoi in relazione al contrasto giurisprudenziale in ordine alle tematiche affrontate dall'Adunanza plenaria con la sentenza n. 4 del 2011, che solo alcuni mesi prima dei fatti aveva rivisto il principio dalla medesima Adunanza affermato con la sentenza n.11 del 2008, vuoi perché solo con la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva la stazione appaltante informò le destinatarie della possibilità di proporre ricorso e dei relativi termini.

Il Collegio ritiene l'argomento non convincente.

Secondo concorde e condivisa giurisprudenza del Consiglio di Stato la disposizione dell'art. 37 cod. proc. amm. deve essere considerata di stretta interpretazione, dal momento che un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria che essa presuppone, lungi dal rafforzare l'effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe alla fine risolversi in un grave vulnus del pari ordinato principio di parità delle parti richiamato dall'art. 2, comma 1, del medesimo codice, sul versante del rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale (cfr., ad esempio, VI, 19 novembre 2012, n. 5830 e 16 aprile 2012, n. 2155; Ad. plen. 2 dicembre 2010, n. 3).

Nel caso di specie non si riscontra il ricorso né di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto né di gravi impedimenti di fatto, ostativi ad una tempestiva proposizione dell'impugnazione avverso l'esclusione.

Quanto al primo profilo, il Collegio rileva che le citate pronunce dell'Adunanza plenaria sono rivolte ad affrontare il tema del rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale e delle conseguenze

dell'accoglimento dell'uno rispetto alla soluzione dell'altro in relazione al caso in cui i contendenti si trovino nella speculare posizione di soggetti, comunque ammessi alla gara, che reciprocamente contestino la legittimità di tale ammissione e dunque alla tematica se soggetti che si trovino sul piano sostanziale in una posizione di parità, in quanto di fatto ammessi alla gara e con ammissione contestata, possano essere differenziati sul piano processuale, impedendo al ricorrente principale di far valere a suo favore l'illegittima ammissione dell'aggiudicatario che di una speculare illegittimità dell'ammissione del ricorrente principale si avvalga per paralizzare l'esame nel merito della domanda avversaria (in tema, v. ora Corte di giustizia UE, Sez. X, 4 luglio 2013, in causa C-100/12; Cons. Stato, VI, ordinanza 17 maggio 2013, n. 2681).

Nella specie si tratta, invece, del caso di un soggetto che l'amministrazione ha escluso dalla gara e non ha tempestivamente impugnato il provvedimento esclusivo, senza che riguardo al tema dei termini di impugnazione ed, in particolare, al rilievo della piena conoscenza del provvedimento sfavorevole sussistano particolari dubbi interpretativi. Quindi, con riferimento alla domanda di annullamento dell'esclusione dell'ATI tra le odierne appellanti, della quale soltanto è stata dichiarato l'irricevibilità e riguardo alla quale soltanto può porsi un problema di eventuale remissione in termini, le evocate tematiche relative all'interesse strumentale (in ordine alla distinta domanda di annullamento dell'aggiudicazione) non sono pertinenti

Né la circostanza che la possibilità di proporre impugnativa e i relativi termini siano stati evidenziati nella comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva e non anche al momento dell'esclusione può essere considerato grave motivo ostativo alla tempestiva proposizione dell'impugnazione del provvedimento esclusivo, trattandosi di soggetti professionisti; va soggiunto, comunque, che la giurisprudenza è orientata ad escludere che la mancanza di dette indicazioni nel provvedimento valga, di per sé, in generale e senza il concorso di significative, ulteriori circostanze oggettive, a configurare un errore scusabile (cfr., ad esempio, Cons. stato, Ad. plen., 14 febbraio 2001, n. 1).

Non si riscontra, quindi, alcun errore del giudice di primo grado circa il mancato riconoscimento della sussistenza dei presupposti per la configurabilità dell'errore scusabile e così nell'esercizio della discrezionalità in ordine alla concessione o meno della remissione in termini.

Di conseguenza, deve essere confermato il primo capo della sentenza, dichiarativo della tardività dell'esclusione delle odierne appellanti, e rimane precluso l'esame nel merito dei riproposti motivi con i quali sono state contestata l'interpretazione della *lex specialis* che ha condotto a detta esclusione e le stesse previsioni del bando (tesi dell'obbligatorietà del sistema di smaltimento in impianti di incenerimento, della sproporzione dei requisiti economici richiesti, della necessità di modificare il bando in base alla sopravvenuta normativa sul SISTRI, ecc., come meglio sopra riferito a proposito

del terzo motivo di appello, ai punti sub a), c) e d)).

Venendo al distinto secondo capo della gravata sentenza, le critiche, esposte col primo motivo di appello sono articolate in duplice direzione, considerando, da un lato, l'oggetto della gara, dall'altro l'oggetto dell'impugnazione, comunque valorizzando l'interesse alla rinnovazione della gara.

Sotto il primo profilo si sostiene che l'interesse strumentale delle odierne appellanti appartenga ad un tipo particolare, in sostanza "rafforzato" per il fatto che si tratti di servizio obbligatorio e regolamentato ed il concessionario debba essere scelto nel rispetto della regole di evidenza pubblica.

Il Collegio, peraltro, non ritiene che l'oggetto della gara possa, di per sé, costituire un elemento di discriminazione. In ordine al profilo dell'ammissibilità dell'impugnazione dell'esito della procedura.

Dall'altro lato si sostiene che il principio per cui la legittimazione al ricorso contro l'aggiudicazione definitiva spetta solo al concorrente che abbia partecipato alla gara non implicherebbe l'onere per l'escluso di impugnare la propria esclusione quando oggetto della sua domanda sia l'accertamento dell'illiceità dell'ammissione dell'altro concorrente, il quale avrebbe dovuto essere escluso quantomeno per gli stessi motivi, essendo prospettato, in tal caso, oltre alla violazione di legge, anche l'eccesso di potere della stazione appaltante che esclude una ditta e ne ammette un'altra sulla base di una applicazione contraddittoria e illogica della stessa norma del bando di gara.

Tale tesi riecheggia, sul versante della legittimazione ad agire, il

riproposto motivo di impugnazione dell'ammissione dell'unica altra ditta, ritenuta illegittima in quanto essa aveva bensì dichiarato il possesso dell'attrezzatura prescritta ma in comodato, titolo non espressamente menzionato dalla *lex specialis*, con la conseguenza che essa avrebbe dovuto essere esclusa al pari dell'Ati Salvaguardia Ambientale-Ausimare, più radicalmente priva dell'attrezzatura.

Il Collegio ritiene che, quand'anche si seguisse l'impostazione proposta delle appellanti circa il rilievo del proprio interesse strumentale a contestare l'ammissione dell'unica altra concorrente, comunque detta critica non è persuasiva, in quanto nella fattispecie non è ravvisabile la pretesa identità di situazioni in cui versavano le imprese aspiranti all'ammissione alla gara.

In mancanza di una espressa previsione indicante quanto richiesto a pena di esclusione e ricollegandosi l'esclusione all'interpretazione teleologica della *lex specialis*, si osserva che non possono ritenersi identiche le situazioni di chi non detenga affatto la tecnologia prescritta, offrendo un sistema di smaltimento diverso da quello prescelto dalla stazione appaltante (sostenendo che quest'ultimo non sia tecnicamente corretto), e di chi si conformi a tale sistema, dichiarando di detenere l'attrezzatura prescritta, sia pure in forza di un contratto diverso da quelli menzionati.

Non può, dunque, definirsi contraddittoria, disparitaria e contrastante con la *ratio* sottesa all'indicazione dei requisiti l'interpretazione data alla *lex specialis* dalla commissione esaminatrice, mentre, per quanto riguarda l'attestazione di conformità dell'autoclave sterilizzatrice è la

stessa normativa di gara ad assegnare termine di 180 giorni dall'aggiudicazione per conseguirla.

Per altro verso, l'anomalia di una singola voce dell'offerta economica (tipologia di rifiuto "oil") è addotta dalle odierne appellanti in termini assai generici, con riferimento ad adempimenti di un sistema (SISTR) non contemplato dal bando e neppure all'epoca operativo.

Per le ragioni sin qui esposte, l'appello deve essere respinto.

Si ravvisano, in considerazione, della complessità delle questioni dibattute, giustificati motivi di compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 1404 del 2012, lo respinge.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore

Vincenzo Lopilato, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)